



**COMUNE DI ABBATEGGIO**  
*Provincia di Pescara*

ORIGINALE /  COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40  
del  
28.09.2017

OGGETTO: Conferimento incarico legale per proposizione ricorso ex art. 633 e/o 702 bis cod.proc.civ. nei confronti della Regione Abruzzo

L'anno **Duemiladiciasette**, il giorno **28 (ventotto)** del mese di **settembre** alle ore 20:00, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

	PRESENTE	ASSENTE
DI MARCO ANTONIO Sindaco	X	
ANTONIO FAUSTO DI SINNO Vice Sindaco	X	
VALERIA D'AMORE Assessore	X	
TOTALE	3	

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione ( Art. 97, comma 4 lettera "a" del T.U.E.L. , approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 ) il Segretario comunale Dott. Gianpaolo De Frenzi

Il Sindaco Antonio Di Marco, nella sua qualità di Presidente, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto .

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione :

Il Responsabile del Servizio interessato , per quanto concerne la regolarità tecnica , ha espresso parere :

FAVOREVOLE  NON FAVOREVOLE ( VEDI MOTIVAZIONI ALLEGATE )

NON NECESSITA ( ART. 49 , comma 1° T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario , per quanto concerne la regolarità contabile , ha espresso parere

FAVOREVOLE  NON FAVOREVOLE ( VEDI MOTIVAZIONI ALLEGATE )

NON NECESSITA ( ART. 49 , comma 1° T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

**Richiamato** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, n. 596 del 19 giugno 1987 di autorizzazione a S.A.M.A. S.p.a., con sede in Bergamo, alla coltivazione della cava di gesso in località Colle di Votta nel territorio del Comune di Abbateggio per la durata di anni ventotto decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza (29 marzo 1985);

**Preso atto** che l'autorizzazione prevedeva che *“l'obbligo del risanamento ambientale al termine dell'attività estrattiva dovrà essere garantito dal deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di Istituto assicurativo per un importo nella misura di Lire 175.000.000 da rivalutare. La predetta garanzia dovrà essere costituita entro trenta giorni dalla notifica del Decreto a pena di decadenza”* (art. 4);

**Accertato** che SAMA S.p.a. ha provveduto a stipulare con la Compagnia di Assicurazioni RIUNIONE ADRIATICA SICURTA' il contratto di assicurazione di cui alla polizza n. 5.618.797/2 a garanzia *“del corretto recupero ambientale della cava di gesso denominata “Colle Votta” in Comune di Abbateggio (PE) come da decreto della Giunta Regionale n. 596 del 19.6.1987”*;

**Richiamato** l'art. 29 (*“risanamento ambientale”*), della L.R. 26 luglio 1983, n. 54 (*“disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”*), comma 2, *“qualora il trasgressore non provveda nei modi e nei tempi di cui al comma 1 [e, segnatamente, “alla sistemazione ed al risanamento dei luoghi secondo quanto prescritto nell'atto di concessione o di autorizzazione”*; n.d.s.], *la Regione escute la somma costituita a titolo di cauzione definitiva in favore del Comune competente per territorio, che dispone le operazioni di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente, compresa la bonifica e il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente, nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa”*;

**Preso atto** che l'autorizzazione alla coltivazione è scaduta e che nessuna operazione di rimessa in pristino, reinserimento e recupero ambientale è stata eseguita;

**Visto** l'ordine di servizio prot. n. 2110 del 6 agosto 2014 della Regione Abruzzo nei confronti di SAMA S.r.l.;

**Richiamata** la nota del Comune di Abbateggio dell'1 marzo 2016 di diffida alla Regione Abruzzo ad escutere la garanzia di cui all'art. 4 D.P.G.R. n. 596/87 cit. e a rimettere al medesimo comune l'importo rivalutato;

**Preso atto** che con note del 14 marzo 2016, prot. n. 55353 e del 6 aprile 2016, prot. 72548 la Regione Abruzzo ha invitato SAMA S.r.l. a comunicare l'avvenuta presentazione della regolare istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per l'esecuzione delle opere di ripristino ambientale avvertendola che ***“la mancata osservanza di quanto suindicato, è da considerarsi, senza ulteriore comunicazione, quale attivazione dell'art. 29 della L. 54/1983”***, e *“a versare entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della presente nel ccp n. 208678 intestato alla Regione Abruzzo, l'importo di Lire 175.000.000, rivalutata come prevista dall'art. 4 del D.P.G.R. n. 596 del 19 giugno 1987, stipulata a garanzia del risanamento ambientale della cava di gesso sita in località “colle Votta” del comune di Abbateggio (Pescara) con la polizza n. 5.618.797/2 del 15.10.1987 (...)”*;

**Accertato e considerato** che, ad oggi, nessuna somma è stata corrisposta in favore del Comune di Abbateggio per le causali che precedono;

**Preso atto** degli esiti del sopralluogo svolto tra le parti nel maggio del 2013 sulla cava ed accertate le emergenze ambientali riscontrate quali, su tutte, la persistenza di un cd. vuoto estrattivo, una discarica d'accumulo di materiale di scavo e un fronte di coltivazione cd. a gradoni;

**Accertato e considerato** che, ad oggi, la situazione ambientale non è mutata rispetto a quella riscontrata ad esito del richiamato sopralluogo e che anzi appare aggravatasi;

**Considerato** che appare urgente l'esecuzione degli interventi di ripristino ambientale da eseguirsi nel sito estrattivo anche per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio, della pubblica sicurezza, del turismo e della salubrità;

**Ritenuto** che appare necessario proporre un ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. munito di istanza di immediata esecutività e/o art. 702 *bis* cod. proc. civ. per ottenere il riconoscimento del diritto spettante al Comune di Abbateggio;

**Considerato** il rilievo dell'*intuitus personae* dell'incarico di assistenza legale, prestazione d'opera intellettuale la quale importa una valutazione delle caratteristiche personali e professionali dell'incaricato da parte della committenza;

**Atteso che** l'affidamento, da parte di una amministrazione pubblica, di un incarico a un avvocato per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura selettiva; il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta. (Consiglio di Stato, sezione quinta, con la sentenza dell'11 maggio 2012, n. 2730). Nel singolo incarico di patrocinio legale vi sono puntuali esigenze di difesa dell'ente locale da difendere, viceversa l'assistenza e la consulenza giuridica si caratterizzano per la presenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e per la predeterminazione della durata. Per i giudici di Palazzo Spada, se nel primo caso si è in presenza di un contratto d'opera intellettuale, nel secondo caso, invece, si può aderire alla qualificazione del contratto come appalto di servizi in cui le attività professionali si inseriscono all'interno di una organizzazione rispondente ai bisogni dell'amministrazione appaltante. In sostanza è la complessità e articolazione della prestazione, unita ad una specifica organizzazione, a differenziare l'appalto di servizi legali rispetto al contratto d'opera professionale. Da ciò i giudici fanno discendere che al conferimento del singolo e puntuale incarico legale non si applica neanche l'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, che delinea una procedura concorsuale (con invito a cinque) «incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici».

**Sottolineato** che il Consiglio di Stato, una volta delineato il confine applicativo della disciplina codicistica e affermato che il singolo ed episodico incarico non costituisce appalto di servizi, non riconduce l'incarico in parola nell'ambito delle consulenze ex art. 7 Dlgs n. 165/2001, bensì lo ritiene come “una semplice obbligazione di mezzi ovvero quella di porre in essere un comportamento teso al risultato ma non necessariamente, ovviamente, a garantirlo/assicurarlo” configurandolo come “una sorta di *tertium genus* (quasi) innestato tra il contratto d'appalto e la specifica consulenza”, quale obbligazione di mezzi finalizzata al risultato, nell'assenza della garanzia del conseguimento;

Dello stesso tenore deliberazione n. 19/2009 della Corte dei conti, sez. reg. della Basilicata a mente della quale, il singolo specifico incarico, presidiato dalle disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore “in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, a una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici”;

**Atteso che**, altresì, per quanto anche in Deliberazione n. 129/2017/VSGO, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, qualora si assuma ricondurre l'incarico in argomento nell'alveo del Codice dei contratti, in quanto appalto di servizi, e constando la nozione comunitaria di appalto accezione più ampia di quella rinvenibile nel codice civile, per quanto disposto dal combinato degli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 50/2016, il conferimento di incarico legale, ai sensi del successivo art. 36, co. 2, lett. a), potrebbe avvenire per affidamento diretto, per servizi di importo sino a 40.000,00 euro, ancorchè per garanzia dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità nonché del principio di rotazione;

**Constatato** che non disponendo il Comune di autonomo ufficio legale, risulta necessario avvalersi dell'assistenza di avvocato di comprovata specializzazione e competenza professionale;

**Dato atto** che presso questo Comune non è costituito un elenco di avvocati cui conferire incarichi di assistenza e svolgimento di patrocinio in giudizio;

**Riscontrata**, la disponibilità dell'avvocato Matteo Di Tonno, iscritto al foro degli avvocati di Pescara, ad assolvere al mandato professionale, e constatata la perizia tecnica e professionale del medesimo in materia ambientale;

**Visti:**

- il decreto legislativo 18 settembre 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- la legge 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per di organizzazione degli uffici e servizi;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rassegnati dai Responsabili dei servizi competenti, ed espressi, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del d.lgs. 267/2000;

con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese, nei modi e forme di legge,

## **DELIBERA**

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;

- 1) **Di autorizzare** il Sindaco al conferimento di incarico legale che rappresenti il Comune nel procedimento giudiziale per ricorso di decreto ingiuntivo ovvero, di un ricorso ex art. 702 bis, cod.proc.civ., dinanzi il Tribunale di Pescara, e per rappresentare e difendere, con ogni più ampio mandato, l'Amministrazione comunale nell'eventuale giudizio di opposizione, disponendo di eleggere domicilio sin d'ora presso il medesimo professionista individuato;
- 2) **Di esprimere indirizzo** per la nomina dell'avv. Matteo Di Tonno, con studio legale in Pescara, quale procuratore che tuteli gli interessi dell'Amministrazione comunale, con la più ampia facoltà di agire, ricorrere, eccepire e dedurre quanto opportuno;
- 3) **Di dare indirizzo** al Responsabile del settore amministrativo affinché provveda all'esecuzione di tutti gli adempimenti e le attività consequenziali alla presente deliberazione, per conferimento di incarico di procedimento giudiziale per ricorso di decreto ingiuntivo ovvero di un ricorso ex art. 702 bis, cod.proc.civ., dinanzi il Tribunale di Pescara, e per rappresentare e difendere, con

ogni più ampio mandato, l'Amministrazione comunale nell'eventuale giudizio di opposizione, disponendo di eleggere domicilio sin d'ora presso il medesimo professionista individuato;

- 4) **Di autorizzare** sin d'ora, il responsabile del servizio ad impegnare le somme allorchè constatate coerenti con gli indici di congruità indicati dal decreto ministeriale 55/2014, "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13 comma 6, della legge 31/12/2012 n. 247", per il conferimento dell'incarico professionale, da imputarsi al capitolo del bilancio di competenza, come da preventivo acquisito dal professionista;
- 5) **Di dare atto** che il presente atto rientra nelle competenze della G.C. ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Successivamente,

### **DELIBERA**

attesa l'urgenza di provvedere, di rendere il presente atto immediatamente esecutivo con separata unanime votazione favorevole ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.



**COMUNE DI ABBATEGGIO**  
**Provincia di Pescara**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA  
COMUNALE SEDUTA DEL 28.09.2017**

**OGGETTO: Conferimento incarico legale per proposizione ricorso ex  
art. 633 e/o 702 bis cod.proc.civ. nei confronti della  
Regione Abruzzo**

**1) PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:**

FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio interessato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Valeria D'AMORE

**2) PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE:**

FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio interessato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Antonio Di Marco

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to **Dott. Gianpaolo DE FRENZI**

**IL SINDACO**  
F.to **Antonio DI MARCO**

---

N. **261** Registro delle pubblicazioni

Data **25.10.2017**

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L., viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to **Dott. Gianpaolo DE FRENZI**

---

Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

in applicazione dell'art. 125, del T.U.E.L., è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari con nota prot. 2779 del 25.10.2017 .

in applicazione dell'art. 135, comma secondo, del T.U.E.L., è stata comunicata con lettera n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al Prefetto, ai sensi dell'art. 16 comma 1 bis della L. 55/90.

in applicazione dell'art. 134, comma quarto, del T.U.E.L., è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

**Dalla Residenza Municipale, li 25.10.2017**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: **Dott. Gianpaolo DE FRENZI**

---

Il sottoscritto Responsabile;  
Visti gli atti d'ufficio;  
Visto l'art. 134, comma terzo, del T.U.E.L.;

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il 28.09.2017, perché dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla Residenza Municipale, li 25.10.2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: **Dott. Gianpaolo DE FRENZI**

---

Per copia conforme all'originale.  
Lì, 25.10.2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. **Gianpaolo DE FRENZI**